DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER LA RATA DI LUGLIO 1976

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 10 luglio 1976, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976
Estremi	Decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sulla-riscossione-della-imposta-sul-reddito-delle/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it